

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 09.2019

E Responsabilità civile

Indice

E1	Oggetto dell'assicurazione
E2	Assicurati
E3	Estensioni della copertura
E4	Utilizzo di biciclette, veicoli e rimorchi
E5	Immobili
E6	Pregiudizi all'ambiente
E7	Esclusioni
E8	Validità territoriale
E9	Validità temporale
E10	Prestazioni della Società
E11	Somma assicurata e franchigia
E12	Sinistro
E13	Premi
E14	Disposizioni varie
E15	Basi contrattuali integrative

E1 Oggetto dell'assicurazione

- E1.1 A condizione che sulla base delle altre disposizioni contrattuali sussista copertura, l'assicurazione copre:
- E1.1.1 il **rischio impianti**, ovvero i danni derivanti dalla proprietà o dal possesso di terreni, stabili, locali e impianti;
- E1.1.2 il **rischio d'esercizio**, ovvero i danni derivanti da processi aziendali e dallo svolgimento di lavori sull'area aziendale o in luoghi di lavoro esterni;
- E1.1.3 il **rischio prodotti**, ovvero i danni derivanti dalla produzione e dal commercio di prodotti messi in circolazione;
- E1.1.4 il **rischio ambientale**, ovvero i danni dovuti a pregiudizi all'ambiente.
- E1.2 È assicurata la responsabilità civile legale degli assicurati derivante dal rischio assicurato indicato in polizza per
- E1.2.1 **danni corporali**, vale a dire l'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di persone, ivi inclusi le perdite patrimoniali e il mancato guadagno derivanti dagli stessi;
- E1.2.2 **danni materiali**, vale a dire la distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose, ivi inclusi le perdite patrimoniali e il mancato guadagno derivanti dagli stessi al danneggiato. Non è considerato danno materiale il pregiudizio alla funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sua sostanza;
- E1.2.3 **danni ad animali**, vale a dire l'uccisione, il ferimento o un altro tipo di danno alla salute di animali, nonché la loro perdita. I danni ad animali sono equiparati ai danni materiali.
- E1.3 Il rischio assicurato comprende la tipologia di azienda o professione indicata in polizza, comprese relative attività, servizi e/o prodotti.
- E1.4 Sono assicurate tutte le sedi (come luoghi di esercizio, succursali e magazzini) dell'azienda assicurata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Non sono assicurate le sedi dell'impresa assicurata al di fuori di questi due paesi.
- E1.5 Sono assicurati i rischi di esercizio accessori, quali:
- E1.5.1 rischi impianti e rischi di esercizio accessori (come raccordi ferroviari, vigili del fuoco aziendali, insegne pubblicitarie di ogni tipo, distributori di carburante);
- E1.5.2 manifestazioni aziendali di ogni genere (come feste aziendali, gite aziendali, corsi di formazione, eventi sportivi e ricreativi, giornate delle porte aperte). È fatta salva l'esclusione di cui all'art. E7.27;
- E1.5.3 servizi a scopo sociale per i dipendenti (come mense aziendali, convalescenziari, asili nido), anche se tali servizi vengono utilizzati da persone estranee all'azienda;

E1.5.4 attività di club sportivi e associazioni culturali aziendali nonché la messa a disposizione di luoghi, locali e attrezzi

E2 Assicurati

Sono assicurati:

- E2.1 il contraente
- La persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto indicati in polizza quale contraente.
- Se il contraente è una società di persone (p.es. una società in nome collettivo) o una comunione a mani riunite (p.es. una comunità di eredi) oppure ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunione a mani riunite o le altre persone alle quali è intestata l'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;
- E2.2 i rappresentanti del contraente
- I rappresentanti attuali e precedenti del contraente e le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda, nello svolgimento delle loro attività per l'azienda assicurata;
- E2.3 i dipendenti e gli ausiliari
- I dipendenti attuali e precedenti e gli altri ausiliari del contraente nello svolgimento delle loro attività per l'azienda assicurata. Restano non assicurate le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi.
- Non è assicurata la responsabilità civile delle imprese e dei professionisti indipendenti di cui si serve il contraente (p.es. subappaltatori).
- Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di un assicurato per danni causati dalle imprese e dai professionisti citati.
- E2.4 i terzi quali proprietari immobiliari
- I proprietari del terreno, se l'assicurato è soltanto proprietario dello stabile ma non del terreno (diritto di superficie).
- E2.5 le imprese coassicurate
- Ulteriori "imprese coassicurate" indicate in polizza, inclusa la cerchia di persone di cui agli artt. da E2.2 a E2.4.
- Tali imprese, come ad esempio le società affiliate, valgono anch'esse come contraente.

E3 Estensioni della copertura

- E3.1 Spese per la prevenzione dei danni
- E3.1.1 Se, a causa di un evento imprevisto, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l'assicurazione copre anche le spese a carico dell'assicurato derivanti da misure adeguate e immediate, adottate per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).
- E3.1.2 A complemento dell'art. E7 non sono assicurati i costi per:
- le misure di prevenzione dei danni costituite da un'attività che rientra nel corretto adempimento del contratto, come l'eliminazione di difetti e danni a cose prodotte o consegnate o a lavori prestati;
 - le misure adottate a pericolo cessato, come lo smaltimento di prodotti difettosi o rifiuti e il riempimento di impianti, serbatoi e condutture;
 - l'eliminazione di una situazione di pericolo ai sensi dell'art. E14.2;
 - l'accertamento dell'esistenza di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, ivi compreso lo svuotamento di impianti, serbatoi e condutture necessario a tale scopo, nonché le spese di riparazione e modifica (come spese di risanamento);
 - le misure di prevenzione dei danni adottate a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio.
- E3.2 Terreni, stabili e locali presi in affitto, locazione o leasing

- E3.2.1 In parziale deroga agli art. E7.11 ed E7.12 sono assicurate le pretese derivanti da danni a:
- terreni, stabili e locali presi in affitto, locazione o leasing a condizione che questi servano all'azienda assicurata compresi gli alloggi (case o appartamenti) del personale;
 - parti di edifici e locali utilizzati in comune (come ingresso, scale, parcheggio) con altri locatari, sottoscrittori del leasing, affittuari o con il proprietario;
 - impianti e installazioni che servono esclusivamente ai terreni, agli stabili e ai locali elencati (come impianti di riscaldamento, climatizzazione, areazione, elettrici e sanitari, ascensori e scale mobili).
- E3.2.2 Qualora non sia possibile accertare chi ha causato il danno, la copertura assicurativa è limitata, in deroga all'art. E7.4, alla parte del danno di cui l'assicurato deve rispondere in virtù del contratto di affitto, locazione o leasing.
- E3.2.3 In caso di smarrimento delle chiavi prese in custodia dei terreni, degli stabili e dei locali sopra elencati sono assicurate anche le spese dovute alla necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle chiavi corrispondenti (spese per la sostituzione di serrature). I sistemi di chiusura elettronici con relative schede d'identificazione sono equiparati a serrature e chiavi convenzionali.
- E3.2.4 Non sono assicurate le pretese derivanti da:
- danni causati dall'azione prolungata dell'umidità nonché danni che si verificano in modo progressivo (danni da usura, danni alla tappezzeria, danni alla tinteggiatura e simili);
 - spese per il ripristino dello stato originario del terreno, dello stabile o dei locali modificato di proposito da un assicurato o su suo ordine;
 - danni a mobili, macchinari e apparecchiature anche se fissati al terreno, allo stabile o ai locali. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. E3.2.1 lett. c);
 - danni a terreni, stabili e locali presi in affitto, locazione o leasing per l'organizzazione e l'effettuazione di manifestazioni (con l'eccezione delle manifestazioni aziendali di cui all'art. 1.5.2);
 - danni a palestre e sale polivalenti, stadi, sale da concerto e strutture per fiere ed esposizioni;
 - danni a stabili e locali in cui vengono conservate sostanze o materie velenose o corrosive, se il danno è riconducibile alla loro azione.
- E3.2.5 La franchigia viene detratta una sola volta per tutte le pretese avanzate al termine del contratto di affitto, locazione o leasing (momento della riconsegna degli stabili e dei locali al locatore o all'erogatore del leasing).
- E3.3 Impianti e apparecchi di telecomunicazione presi in locazione o in leasing
- E3.3.1 In parziale deroga agli artt. E7.11 ed E7.12 sono assicurate le pretese derivanti da danni a impianti di telecomunicazione fissi presi in locazione o in leasing come telefoni, videotelefonati, impianti per videoconferenze, segreterie telefoniche, a cavi collegati direttamente a tali impianti ed apparecchi e a centralini interni (impianti interni).
- E3.3.2 Non sono assicurate le pretese derivanti da
- danni a telefoni cellulari, tablet, cercapersone, sistemi di radio-comunicazione aziendali, personal computer/laptop e relative periferiche, server, impianti di rete e computer centrali, reti di cavi, software e dati.
 - danni causati dall'azione prolungata dell'umidità nonché danni che si verificano in modo progressivo (danni da usura, danni alla tinteggiatura e simili).
- E3.4 Perdita di chiavi prese in custodia
- E3.4.1 In parziale deroga agli artt. E7.11 ed E7.12 sono assicurate le pretese connesse alla perdita di chiavi prese in custodia per l'accesso a terreni, stabili, locali e installazioni nei o sui quali gli assicurati devono svolgere dei lavori o che sono gestiti dagli assicurati, nonché le spese dovute alla necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle chiavi corrispondenti. Tali costi sono considerati come danni materiali.
- I sistemi di chiusura elettronici con relative schede d'identificazione sono equiparati a serrature e chiavi convenzionali.
- E3.4.2 Non sono assicurate le pretese connesse a edifici, locali e impianti presi in locazione, leasing o affitto da un assicurato.
- E3.4.3 Obblighi
- In caso di smarrimento di chiavi o badge, l'assicurato deve informare immediatamente il committente. In caso di violazione di quest'obbligo si applica l'art. E14.3.
- E3.5 Viaggi d'affari, congressi e fiere
- È assicurata la responsabilità civile legale connessa ai viaggi d'affari effettuati a scopo di acquisizione, trattative, cura delle relazioni con clienti o fornitori, partecipazione o visita di congressi e fiere. La copertura è valida in tutto il mondo.
- E3.6 Apparecchi laser e radiazioni ionizzanti
- E3.6.1 È assicurata la responsabilità civile legale connessa all'uso di apparecchi laser e all'azione di radiazioni ionizzanti.
- E3.6.2 A complemento dell'art. E7 non sono assicurate le pretese per danni genetici (ovvero per modificazioni del patrimonio genetico).
- E3.6.3 Obblighi
- Gli assicurati sono tenuti ad osservare le prescrizioni di legge e delle autorità nonché ad istruire in modo idoneo il personale addetto prima che inizi ad impiegare gli apparecchi. Il personale addetto è tenuto ad osservare tali prescrizioni e le istruzioni per l'uso di detti apparecchi. In caso di violazione di quest'obbligo si applica l'art. E14.3.
- E3.7 Responsabilità civile durante i viaggi d'affari
- E3.7.1 Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti degli assicurati in qualità di soggetti privati durante i viaggi d'affari e i soggiorni all'estero a fini commerciali in tutto il mondo.
- In parziale deroga all'art. E7.11 sono assicurate le pretese derivanti dai danni ai locali, come camere di albergo e appartamenti, utilizzati dagli assicurati.
- E3.8 Accordi per l'esclusione della responsabilità
- Qualora l'assicurato abbia raggiunto accordi sulla responsabilità civile più restrittivi rispetto a quanto previsto in materia dalla legge, la Società rinuncia ad opporsi a tali accordi se l'assicurato non può o non vuole applicarli (ad es. per motivi legati al rapporto con il cliente).
- E3.9 Danni durante le operazioni di carico e scarico
- E3.9.1 In parziale deroga all'art. E7.12 sono assicurate le pretese per danni a veicoli terrestri e natanti (compresi soprastrutture e semirimorchi) nonché a container di terzi in seguito alle operazioni di carico e scarico ovvero di rabbocco e svuotamento.
- E3.9.2 A complemento dell'art. E7 non sono assicurate le pretese per danni
- alle merci stesse soggette a manipolazione;
 - al materiale rotabile delle ferrovie;
 - a veicoli terrestri e natanti nonché a container presi in prestito, locazione o leasing;
 - a container carichi o scaricati se vengono caricati o scaricati su ovvero da un veicolo;
 - causati da merce alla rinfusa durante le operazioni di carico e scarico. Per merce alla rinfusa si intendono i prodotti sciolti, vale a dire che vengono caricati o scaricati senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, sassi, pietre, carbone, rottami, materiale di demolizione e di scavo, e rifiuti. Sono eccettuate le merci liquide;
 - a seguito di carico eccessivo o traboccamento.
- E3.10 Oggetti custoditi in guardaroba
- E3.10.1 In parziale deroga all'art. E7.11 è assicurata la responsabilità civile legale derivante dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla sottrazione e dalla perdita di oggetti di terzi custoditi in un guardaroba ubicato nei locali del contraente.
- Nei luoghi in cui vengono praticate attività sportive e ricreative di tutti i generi (come teatro, cinema, casino, circo, stadio) così come durante manifestazioni, la copertura assicurativa si estende anche alla distruzione, al danneggiamento, alla sottrazione e alla perdita di oggetti custoditi in un guardaroba costantemente sorvegliato o chiuso a chiave.
- E3.10.2 Non sono assicurate le pretese per danni a oggetti di valore (come pellicce, gioielli, orologi, pezzi di antiquariato, oggetti d'arte), valori pecuniari (come contante, carte di credito e di debito, assegni e altri strumenti di pagamento, biglietti di viaggio, abbonamenti, biglietti e cartevalori) nonché documenti, atti e piani.
- E3.11 Utilizzo occasionale per finalità di servizio di veicoli a motore di terzi fino a 3,5 tonnellate
- E3.11.1 È assicurato l'utilizzo a titolo gratuito e saltuario (al massimo per singole giornate e non per lo stesso scopo) di veicoli a motore di terzi con targa svizzera o del Principato del Liechtenstein e di peso complessivo ammesso non superiore a 3,5 tonnellate nell'ambito delle attività svolte per l'impresa assicurata.
- E3.11.2 Sono assicurate le pretese del detentore per
- la franchigia contrattuale addebitatagli dall'assicuratore della responsabilità civile e/o casco per il veicolo a motore;

- b) gli aumenti di premio (perdita del bonus) per l'assicurazione della responsabilità civile e/o casco del veicolo a motore utilizzato derivanti dalla retrocessione a una classe di merito più sfavorevole.
- E3.11.3 A complemento dell'art. E4.1.3 non sono assicurate le pretese**
- per spostamenti vietati dalla legge o dalle autorità, a condizione che il divieto sia stato emesso per motivi di sicurezza stradale;
 - collegate al trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera o del Principato del Liechtenstein in materia di circolazione stradale;
 - per incidenti occorsi durante gare, rally o analoghe competizioni di velocità, nonché durante la marcia su circuiti, percorsi di gara o aree di pubblica circolazione utilizzate per detti scopi, durante la partecipazione a esercitazioni o competizioni fuoristrada o durante corsi di guida sportiva.
- E3.12 Comunicazione in caso di crisi (costi di Public Relations)**
- E3.12.1** Se sul contraente pende il rischio di resoconti critici diffusi sui mezzi di informazione a seguito di un evento assicurato, la Società rimborsa gli oneri sostenuti nell'immediatezza per evitare o ridurre un possibile danno reputazionale.
- Laddove sia controverso se si tratti di un evento assicurato, la Società anticipa i suddetti costi; qualora in seguito risultasse che non si era in presenza di un caso assicurato, le prestazioni fornite dalla Società dovranno essere integralmente rimborsate.
- E3.12.2** Sono assicurati i costi di un'agenzia di PR incaricata dalla Società o in accordo con quest'ultima per l'assistenza e il supporto del contraente.
- E3.12.3** La franchigia non si applica ad eventuali costi legati a comunicazioni in caso di crisi.
- E3.13 Documenti dei clienti**
- In parziale deroga agli artt. E7.11 ed E7.12 sono assicurate le pretese per danni connessi alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di documenti dei clienti che l'assicurato ha preso in consegna per analisi, calcoli, perizie, trasporto o finalità simili.
- E3.14 Costi di pulizia**
- E3.14.1** A complemento dell'art. E1.2 sono assicurate anche le pretese di terzi per costi derivanti dall'imbrattamento di cose di terzi a condizione che sia richiesta una pulizia speciale. A chiarimento dell'art. E1.2.2 l'imbrattamento è equiparato ai danni materiali.
- Per quanto concerne i pregiudizi all'ambiente, la copertura assicurativa è regolata esclusivamente dalle disposizioni di cui all'art. E6 o da un eventuale accordo sostitutivo.
- Se la pulizia è effettuata in prima persona dall'assicurato, l'assicurazione copre i costi propri.
- E3.14.2** A complemento dell'art. E7 non sono assicurate le pretese per costi di pulizia
- normalmente prevedibili;
 - qualora non sia stata adottata alcuna misura contro l'imbrattamento;
 - qualora l'imbrattamento riguardi cose consegnate, montate, installate o posate in prima persona da un assicurato o un terzo da lui incaricato.
- E3.15 Prolungamento del termine di prescrizione**
- Se un assicurato prolunga, nei confronti dei propri clienti, il termine legale di prescrizione per la fornitura di prodotti, la Società rinuncia a sollevare l'eccezione di cui all'art. E7.4, a condizione che si tratti di sinistri assicurati ai sensi della polizza e il termine di prescrizione non superi i 5 anni.
- E3.16 Danni patrimoniali - Pubblicazione di dati**
- E3.16.1** A complemento dell'art. E1.2 è assicurata la responsabilità civile legale per i danni patrimoniali connessi a lesioni della personalità in seguito a pubblicazione o trasmissione non autorizzata di dati personali da parte di assicurati durante attività di servizio.
- Per danni patrimoniali si intendono i danni quantificabili in denaro che non sono riconducibili a un danno corporale o materiale.
- E3.16.2** A complemento dell'art. E7 non sono assicurate le pretese
- connesse ad un procedimento per la concessione del diritto di visione, correzione o distruzione di dati;
 - connesse alla pubblicazione, alla vendita o alla trasmissione di dati per scopi commerciali;
 - relative a danni connessi a crimini o delitti commessi intenzionalmente;
 - connesse alla trasmissione di comunicazioni o informazioni mutilate, inesatte o false.
- E3.16.3** Per ciascun evento il contraente è chiamato a sostenere la franchigia per danni materiali concordata nella copertura di base.
- E3.17 Invio di merci pericolose**
- Sono assicurate le pretese connesse ad una spedizione consegnata al vettore comprendente contenuti pericolosi ai sensi dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada e per ferrovia (ADR / RID) a condizione che siano rispettate le relative disposizioni in materia di trasporto.
- E3.18 Danni corporali e materiali in seguito a un sinistro informatico**
- E3.18.1** In parziale deroga all'art. E7.29 sono assicurate anche le pretese avanzate nei confronti di un assicurato per danni materiali e corporali connessi a un sinistro informatico. Sono fatte salve le altre disposizioni (ed esclusioni) contrattuali.
- E3.18.2** Il contraente è tenuto ad adottare idonee misure di protezione e procedure tecniche per evitare che il suo sistema informatico subisca o cagioni sinistri informatici.
- Il contraente ha l'obbligo di organizzare il proprio sistema informatico e i processi informatici in modo tale da garantire l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la riservatezza dei dati e di adottare misure di protezione conformi agli attuali standard di sicurezza.
-
- E4 Utilizzo di biciclette, veicoli e rimorchi**
-
- E4.1 Veicoli a motore**
- E4.1.1** È assicurata la responsabilità civile legale in qualità di detentore nonché la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli a motore:
- per i quali non sono richiesti né licenza di circolazione né targhe;
 - le cui targhe sono depositate presso l'autorità competente;
 - senza licenza di circolazione e senza targhe su strade pubbliche appartenenti all'area aziendale.
- La circolazione al di fuori dell'area aziendale è assicurata solo se autorizzata dalle autorità cantonali;
- per l'effettuazione di lavori, a condizione che il danno sia stato causato in occasione di tale effettuazione di lavori.
- E4.1.2** Sono assicurate le somme minime previste dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda garanzie superiori.
- E4.1.3** Non è assicurata la responsabilità civile:
- di coloro che hanno utilizzato il veicolo al di fuori dell'area aziendale per spostamenti non consentiti dalle autorità o che, per ragioni connesse alle norme della circolazione stradale o per altre ragioni, non erano autorizzati a effettuare;
 - dei responsabili di tali conducenti, né quella di coloro che commissionano o che sono a conoscenza di tali spostamenti.
- Per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all'art. E4.1.1 lett. c) cpv. 1, l'esclusione non vale in assenza dell'autorizzazione di un'autorità.
- E4.1.4** In caso di sinistro per il quale esiste un obbligo d'assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a complemento dell'art. E4.1.3 e in abrogazione dell'art. E7 sono escluse dall'assicurazione le pretese:
- del detentore per danni materiali causati da persone per le quali egli è tenuto a rispondere in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
 - per danni materiali del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, nonché dei suoi fratelli e delle sue sorelle conviventi con lui nello stesso nucleo domestico;
 - per danni al veicolo e al rimorchio utilizzati, nonché per danni a cose da essi trasportate, salvo però i danni a cose che il danneggiato porta con sé, come il bagaglio o altri oggetti simili;
 - per incidenti in caso di gare, rally o analoghe competizioni di velocità, nonché durante la marcia su circuiti, percorsi di gara o aree di pubblica circolazione utilizzate per scopi agonistici nonché in caso di partecipazione a prove o gare fuoristrada o durante corsi di guida sportiva.
- E4.1.5** Inoltre valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa.
- E4.2 Rimorchi sganciati**
- È assicurata la responsabilità civile legale per i rimorchi sganciati per i quali la legge non prevede l'obbligo di un'assicurazione di responsabilità civile.
- E4.3 Velocipedi a motore**

- E4.3.1 È assicurata la responsabilità civile legale connessa all'utilizzo di velocipedi a motore per i quali è previsto l'obbligo assicurativo per i tragitti compiuti per l'azienda assicurata. Restano esclusi i viaggi di andata e di ritorno dal luogo di lavoro.
- E4.3.2 L'assicurazione è limitata alla parte di indennizzo che supera le somme assicurate convenute nelle assicurazioni responsabilità civile prescritte dalla legge (assicurazione complementare). Questa restrizione non è valida quando tali veicoli sono usati, in conformità alla legislazione sulla circolazione stradale, senza contrassegno (vignetta) o senza targa.
- Non è prevista alcuna copertura assicurativa se per il veicolo utilizzato non è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge o dalle autorità.
- E4.3.3 Si applicano per analogia le limitazioni di cui alle disposizioni degli artt. E4.1.3 ed E4.1.4.
- E4.4 Biciclette
È assicurata la responsabilità civile legale connessa all'utilizzo di biciclette e di veicoli a motore di potenza e velocità minime per i quali l'Ordinanza svizzera sull'assicurazione dei veicoli non prevede alcun obbligo assicurativo (p. es. carri a mano provvisti di motore, ciclomotori leggeri) per i tragitti compiuti per l'azienda assicurata. Restano esclusi i viaggi di andata e di ritorno dal luogo di lavoro.
- E4.5 Natanti
È assicurata la responsabilità civile legale in qualità di detentore di natanti per i quali la legge svizzera non prescrive un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ovvero non la prescriverebbe se fossero utilizzati in Svizzera e la responsabilità civile connessa all'utilizzo di questi ultimi sia per tragitti compiuti per l'azienda assicurata. Restano esclusi i viaggi di andata e di ritorno dal luogo di lavoro.
- E4.6 Aeromobili
È assicurata la responsabilità civile legale in qualità di detentore di aeromobili di determinate categorie per i quali la legge svizzera non prescrive un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile o un obbligo di garanzia ovvero non li prescriverebbe se fossero utilizzati in Svizzera e la responsabilità civile connessa all'utilizzo di tali aeromobili sia per tragitti compiuti per l'azienda assicurata. Restano esclusi i viaggi di andata e di ritorno dal luogo di lavoro.

E5 Immobili

- E5.1 È assicurata la responsabilità civile legale del contraente per danni riconducibili a terreni, stabili, locali e impianti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein a prescindere dal fatto che servano o meno all'azienda assicurata.
- E5.2 Comproprietà (incl. proprietà per piani)
Se i terreni, gli stabili e i locali assicurati di cui all'art. E5.1, sono in comproprietà o proprietà per piani, vale inoltre quanto segue:
- E5.2.1 Sono assicurate anche le pretese connesse a danni le cui cause sono da ricondurre a parti dello stabile (incl. impianti e installazioni di tali parti) e terreni assegnati in diritto esclusivo al contraente.
- E5.2.2 L'assicurazione non copre:
- la parte di danno corrispondente alla quota di proprietà del contraente in caso di pretese avanzate dalla comunione dei proprietari per danni alle parti di stabile (incl. impianti e installazioni di tali parti) e ai terreni di uso comune.
 - la parte di danno corrispondente alla quota di proprietà degli altri comproprietari in caso di pretese avanzate da un comproprietario per danni la cui causa sia riconducibile alle parti di stabile (incl. impianti e installazioni di tali parti) e ai terreni di uso comune.
- E5.3 Proprietà comune
Se i terreni, gli stabili e i locali assicurati di cui all'art. E5.1 sono in proprietà comune, sono assicurate anche le pretese avanzate nei confronti del contraente in qualità di proprietario comune. Non sono tuttavia assicurate le pretese connesse ai danni subiti dagli altri proprietari.
- E5.4 Non sono assicurate le pretese per danni riconducibili a terreni, stabili, locali e impianti di proprietà di casse pensioni, cooperative edilizie e abitative, amministrazioni immobiliari, società immobiliari, fondi immobiliari e società di investimento e non utilizzati, anche solo in parte, per uso proprio.

E6 Pregiudizi all'ambiente

- E6.1 Le pretese per danni corporali e materiali connesse a un pregiudizio all'ambiente sono assicurate soltanto se tale pregiudizio

all'ambiente è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevisto, per il quale sono inoltre necessarie delle misure immediate (come notifica all'autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure atte a prevenire o ridurre i danni).

Sono inoltre assicurate le pretese per danni corporali e materiali derivanti da un pregiudizio all'ambiente causato dalla fuoriuscita di sostanze nocive per il terreno o per le acque, come carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo e altri rifiuti industriali), qualora detta fuoriuscita sia conseguente a ruggine perforante o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richiede contromisure immediate ai sensi del capoverso precedente. La presente copertura assicurativa è operante soltanto se il contraente dimostra che l'impianto è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.

- E6.2 Per pregiudizio all'ambiente si intende:
- E6.2.1 il deterioramento duraturo dello stato dell'aria, delle acque (falde freatiche comprese), del suolo, della flora o della fauna qualunque sia l'effetto che lo ha prodotto;
- E6.2.2 ogni circostanza definita danno ambientale ai sensi del diritto vigente.
- E6.3 A complemento dell'art. E7 non sono assicurate le pretese connesse a:
- E6.3.1 più eventi simili che congiuntamente arrecano a un pregiudizio all'ambiente o ad azioni continuate che non siano conseguenza di un unico evento improvviso e imprevisto (come infiltrazione goccia a goccia di sostanze nocive nel suolo, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili); fatto salvo quanto previsto dall'art. E6.1, cpv. 2;
- E6.3.2 ripristino di specie o habitat protetti;
- E6.3.3 danni all'aria e ad acque, suolo, flora e fauna che non costituiscono proprietà privata;
- E6.3.4 depositi di rifiuti e inquinamento del suolo o delle acque preesistenti alla decorrenza del contratto (contaminazioni preesistenti);
- E6.3.5 proprietà o gestione di impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di rifiuti, acque reflue, altri prodotti di scarto o materiale di riciclaggio.
- La copertura assicurativa è invece prevista per gli impianti dell'azienda destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o prodotti di rifiuto oppure alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico.
- E6.4 L'assicurato deve fare in modo che
- E6.4.1 la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la depurazione e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità;
- E6.4.2 le attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, vengano sottoposte a manutenzione e mantenute in funzione, a regola d'arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
- E6.4.3 le decisioni delle autorità in merito a risanamenti e misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.

E7 Esclusioni

Non sono assicurate le pretese:

- E7.1 Danni propri
Non sono assicurate le pretese per i danni
- del contraente;
 - che riguardano la persona del contraente (p.es. perdita della persona che provvede al sostentamento);
 - subiti dalle persone che convivono con l'assicurato civilmente responsabile nello stesso nucleo domestico.
- E7.2 Guerra / terrorismo
Non sono assicurate le pretese connesse ad eventi bellici, disordini di ogni tipo e terrorismo.
- E7.3 Delitti o crimini
Non sono assicurate le pretese di responsabilità civile dell'autore di un crimine o delitto intenzionale per i danni causati durante l'esecuzione o la tentata esecuzione di tali reati.
- E7.4 Responsabilità assunta per contratto
Non sono assicurate le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali.
- E7.5 Inadempimento di un obbligo assicurativo
Non sono assicurate le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale d'assicurazione.

- E7.6 Veicoli a motore**
Non sono assicurate le pretese derivanti dalla responsabilità civile come detentore e/o dall'uso di veicoli a motore (fatti salvi gli artt. E4.1 ed E4.3), di rimorchi o di veicoli da essi trainati, nonché dalla responsabilità civile delle persone di cui il detentore risponde in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, se il danno è stato causato
- dall'esercizio di un tale veicolo;
 - da un incidente stradale provocato da un tale veicolo non in esercizio;
 - in seguito all'assistenza prestata dopo un incidente in cui è coinvolto un tale veicolo;
 - salendo su un tale veicolo o scendendone;
 - nell'aprire o nel chiudere parti mobili del veicolo;
 - nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo trainato.
- E7.7 Pregiudizi ambientali**
Non sono assicurate le pretese connesse a pregiudizi all'ambiente imminenti o già verificatisi, ai sensi dell'art. E6.2, nella misura in cui queste pretese non rientrano espressamente nella copertura assicurativa a norma degli artt. E3.1, E6.1 ed E6.3;
- E7.8 Lavori di demolizione, scavo o costruzione**
Non sono assicurate le pretese per i danni causati a terreni, stabili e altre opere in seguito a lavori di demolizione, scavo o costruzione. È fatto salvo quanto previsto dall'art. E7.12, cpv. 3;
- E7.9 Materiali e rischi speciali**
Non sono assicurate le pretese connesse a
- E7.9.1 amianto o materiali contenenti amianto;
 - E7.9.2 additivi della benzina (MTBE);
 - E7.9.3 piombo e prodotti contenenti piombo;
 - E7.9.4 idrocarburi clorurati (CHC);
 - E7.9.5 arsenocromato di rame (CCA);
 - E7.9.6 diacetile;
 - E7.9.7 dietilstilbestrolo (DES);
 - E7.9.8 trasmissione e diffusione di malattie, epidemie e virus (p.es. AIDS, epatite, encefalopatie spongiformi quali BSE, vCJD);
 - E7.9.9 clorofluorocarburi (CFC);
 - E7.9.10 implantari destinati all'utilizzo sul corpo umano;
 - E7.9.11 L-triptofano;
 - E7.9.12 muffe su o in edifici o parti di essi, inclusi i danni a installazioni e arredamenti;
 - E7.9.13 ossichinolina;
 - E7.9.14 farmaci che influiscono sulla gravidanza (anticoncezionali, abortivi, induttori dell'ovulazione);
 - E7.9.15 prodotti di origine umana (p.es. organi e tessuti trapiantati, sangue ed emoderivati);
 - E7.9.16 biossido di silicio (esclusione per danni corporali dovuti all'inhalazione di biossido di silicio allo stato cristallino)
 - E7.9.17 tabacco, generi voluttuari e prodotti (come sigarette elettroniche) che contengono tabacco o nicotina, o parti di prodotti (come filtri), che si trovano in tali prodotti;
 - E7.9.18 urea-formaldeide;
 - E7.9.19 vaccini;
- E7.10 Elevata probabilità e accettazione implicita del rischio**
Non sono assicurate le pretese derivanti da danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dai suoi rappresentanti o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda. La stessa cosa vale per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato nello scegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali ovvero perdite di proventi;
- E7.11 Danni alle cose in custodia**
Non sono assicurate le pretese derivanti da danni a cose che un assicurato detiene a scopo di uso, lavorazione, custodia o trasporto, o per altri scopi (come in commissione, per esposizioni), o che ha preso in locazione, leasing o affitto;
- E7.12 Danni di attività**
Non sono assicurate le pretese derivanti da danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (p.es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo).
Quale attività nel senso summenzionato s'intendono anche la progettazione, la direzione, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza e il controllo nonché lavori simili; sono considerate attività in questo senso anche le prove di funzionamento, a prescindere dal soggetto che ha svolto tali prove.
Se un'attività viene svolta solo in alcune parti di un bene immobile, l'esclusione riguarda solo le pretese derivanti dai danni a tali parti e alle parti del bene immobile confinanti ovvero situate nelle immediate vicinanze delle parti in cui viene svolta l'attività;
- E7.13 Rischio imprenditoriale**
Non sono assicurate le pretese riguardanti l'esecuzione di contratti o, in loro vece, le richieste di risarcimento per inadempimento o adempimento imperfetto di tali contratti, in particolare:
- E7.13.1 quelle per difetti e danni a cose o lavori che il contraente o una persona da lui incaricata ha prodotto, fornito o eseguito, quando la causa di tali difetti o danni risieda nella produzione, fornitura o esecuzione del lavoro;
 - E7.13.2 relative a danni e costi per l'accertamento e l'eliminazione dei difetti o danni summenzionati;
 - E7.13.3 per perdite di utili o per pregiudizi economici consecutivi a tali difetti e danni;
 - E7.13.4 questa esclusione si estende anche alle pretese extracontrattuali avanzate in concorso con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse.
- E7.14 Beni immateriali**
Non sono assicurate le pretese connesse alla concessione o al trasferimento ad altre aziende non assicurate dal presente contratto di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati elaborabili mediante computer, piani e progetti di costruzione e di fabbricazione.
Non è considerata concessione di software la cessione di cose nelle quali è incorporato un software destinato al loro funzionamento.
- E7.15 Danni nucleari**
Non sono assicurate le pretese connesse a danni nucleari ai sensi della legge svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese.
- E7.16 Sperimentazioni cliniche**
Non sono assicurate le pretese connesse a sperimentazioni cliniche.
- E7.17 Natanti e aeromobili**
Non sono assicurate le pretese derivanti dalla responsabilità civile come detentore e/o dall'uso di natanti o aeromobili di ogni genere, per i quali in Svizzera è prescritta per legge un'assicurazione di responsabilità civile ovvero sussiste un obbligo di garanzia o che sono immatricolati all'estero. Sono fatti salvi gli artt. E4.5 ed E4.6.
- E7.18 Aeromobili, veicoli spaziali e relative parti**
Non sono assicurate le pretese per danni riconducibili a
- a) aeromobili e veicoli spaziali o loro parti, progettati, costruiti, prodotti o forniti dagli assicurati o su incarico di questi ultimi;
 - b) attività in relazione con aeromobili e veicoli spaziali o loro parti (come montaggio, manutenzione, ispezione, revisione, riparazione, trasporto, pulizia).
- La presente esclusione non vale per:
- c) gli aeromobili per i quali in Svizzera non è prescritta per legge un'assicurazione di responsabilità civile o non sussiste un obbligo di garanzia;
 - d) le parti che per l'assicurato non erano riconoscibili come destinate alla costruzione o al montaggio di/in aeromobili o veicoli spaziali.
- E7.19 Personale a prestito o in locazione**
Non sono assicurate le pretese derivanti dalla responsabilità civile delle persone di cui agli artt. E2.2 ed E2.3, cedute in prestito o in locazione a terzi, connessa alla loro attività per tali terzi. Rimangono assicurate le pretese avanzate nei confronti del contraente per i danni cagionati da tali persone.
- E7.20 Danni agli impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti**
Non sono assicurate le pretese per danni a impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di residui, di altri prodotti di rifiuto e/o di acque di scarico o di materiale riciclabile causati da sostanze introdotte. Tale esclusione non si applica alle pretese per i danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.
- E7.21 Software e dati elettronici**
Non sono assicurate le pretese per danni a software o a dati elaborati da computer (ad es. modifica, cancellazione, messa fuori uso), a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato, arrecato ai supporti di dati (hardware).

E7.22 Costi di richiamo
Non sono assicurate le pretese e/o le spese connesse al richiamo o al ritiro di cose, nonché le necessarie misure preparatorie o le spese per l'adozione di altre misure in sostituzione del richiamo o del ritiro.

E7.23 Organismi patogeni e geneticamente modificati
Non sono assicurate le pretese connesse alla responsabilità civile per danni derivanti dall'utilizzo di:

a) organismi geneticamente modificati o prodotti a essi equiparati in seguito a modifiche del materiale genetico,

b) organismi patogeni a causa delle loro proprietà patogeniche,

se l'azienda assicurata è sottoposta all'obbligo di notifica o di autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera.

Per l'azienda assicurata tale esclusione si applica anche all'utilizzo all'estero di detti organismi e prodotti, per i quali in Svizzera sarebbe previsto l'obbligo di notifica o di autorizzazione.

L'esclusione non viene tuttavia applicata se l'assicurato dimostra in modo attendibile che al momento dell'importazione e/o dell'introduzione sul mercato dei suddetti organismi e prodotti non era a conoscenza della loro modificazione genetica.

E7.24 Mangimi e relativi componenti

Non sono assicurate le pretese connesse alla produzione e al commercio di mangimi e additivi per mangimi ovvero loro componenti contenenti organismi geneticamente modificati se la loro modificazione genetica è causa del danno.

E7.25 Indennizzi a carattere punitivo

Non sono assicurate le pretese di risarcimento di carattere punitivo o analogo, come multe, "punitive damages" ed "exemplary damages" e pene convenzionali.

E7.26 Campi elettromagnetici

Non sono assicurate le pretese connesse all'azione di campi elettromagnetici (CEM).

E7.27 Attività sportive rischiose ed estreme

Non sono assicurate le pretese connesse ad attività sportive rischiose o estreme come p.es. airboarding, base-jumping, bungee-jumping, canyoning, caving, downhill con veicoli, fun yak, parkour, rafting, sky-diving, speed-flying, ecc. (l'elenco non è esaustivo).

E7.28 Responsabilità civile del datore di lavoro straniero

Non sono assicurate le pretese sulla base di norme estere in materia di responsabilità civile, avanzate nei confronti del contraente nella sua qualità di datore di lavoro (come employers' liability, employment practices liability, workers' compensation, occupational diseases).

E7.29 Sinistri informatici

Non sono assicurate le pretese connesse a sinistri informatici.

E7.29.1 Il termine "sinistro informatico" comprende:

a) ogni intrusione nel sistema informatico del contraente che comporta l'utilizzo non autorizzato del sistema stesso;

b) l'accesso non autorizzato al sistema informatico del contraente;

c) l'alterazione, la distruzione, la cancellazione, la trasmissione, la copia e la pubblicazione non autorizzate di dati elettronici o di software;

d) l'utilizzo eccessivo delle risorse del sistema informatico del contraente da parte di terzi. Ciò include in particolare attacchi Denial-of-Service e Cryptojacking.

E7.29.2 Per "sistema informatico" si intendono tutti i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione compresi relativi hardware, infrastruttura (come pure impianti di climatizzazione e di alimentazione elettrica), software e altri apparecchi nonché singoli componenti di questi ultimi utilizzati per creare dati, accedervi, modificarli, proteggerli, monitorarli, archivarli, consultarli, visualizzarli o trasmetterli, e i sistemi di tecnologia dell'informazione per il comando e il controllo di processi produttivi tecnici (p.es. sistemi incorporati o altri sistemi industriali di automazione).

Sono considerati sistemi informatici del contraente i sistemi informatici sottoposti al controllo del contraente, da lui gestiti e che si trovano in suo possesso, che ha preso in locazione o per i quali ha rilasciato una licenza.

E8 Validità territoriale

E8.1 Sono assicurati i danni che si verificano in tutto il mondo, a eccezione di Stati Uniti e Canada.

E8.2 Per danni ai sensi di questa disposizione, s'intendono anche le spese di prevenzione danni assicurate, nonché eventuali ulteriori spese assicurate.

E8.3 Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. E3.5 ed E3.7.

E9 Validità temporale

E9.1 Sono assicurati i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale.

E9.2 Per momento del verificarsi del sinistro s'intende quello in cui un danno viene accertato per la prima volta. In caso di dubbio, un danno corporale si considera avvenuto nel momento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico per sintomi relativi alle lesioni corporali riportate e ciò anche quando il nesso causale venga stabilito solo in un secondo tempo.

Per le spese di prevenzione dei danni il momento del verificarsi è quello in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno assicurato.

E9.3 Tutti i danni correlati a un sinistro in serie ai sensi dell'art. E10.3 si considerano come verificatisi nel momento in cui è occorso il primo danno ai sensi dell'art. E9.2. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese relative alla medesima serie sono escluse dalla copertura.

E9.4 I danni e i costi provocati prima dell'inizio del contratto sono coperti solo se il contraente dimostra in modo attendibile che al momento della stipula contrattuale non era a conoscenza di un'azione o di un'omissione oppure dell'imperfezione o difettosità delle cose prodotte o fornite che potesse implicare la sua responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese connesse a un sinistro in serie di cui all'art. E9.3, qualora un danno o un costo appartenente alla serie sia stato provocato prima dell'inizio del contratto.

Qualora i danni e/o i costi di cui al precedente capoverso fossero coperti da un'eventuale assicurazione precedente, il presente contratto garantisce, nell'ambito delle sue disposizioni, una copertura della differenza della somma assicurata (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione precedente prevalgono sul presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata del presente contratto.

E9.5 Se durante il periodo di validità del contratto viene modificata l'estensione di copertura (inclusa la modifica della somma assicurata e/o della franchigia) si applica per analogia l'art. E9.4.

E9.6 Estensione del periodo di denuncia

Dopo la fine del contratto, sono assicurate le pretese per i danni verificatisi durante il periodo contrattuale e notificati alla Società non oltre 5 anni dopo la fine del contratto.

Se le pretese si riferiscono a un danno in serie, per la notifica fa fede il primo danno della serie.

E9.7 Assicurazione per danni postumi:

E9.7.1 In caso di risoluzione del contratto in seguito alla cessazione dell'attività dell'azienda assicurata (escluso il caso di fallimento) o al decesso del contraente, sono assicurati anche i danni verificatisi a contratto scaduto ma prima della scadenza dei termini di prescrizione legali. I danni che subentrano durante il periodo di validità della presente assicurazione per danni postumi e non appartengono a un sinistro in serie, si considerano come verificatisi il giorno della scadenza del contratto. Non sono assicurate le pretese derivanti dai danni verificatisi dopo il termine del contratto.

E9.7.2 Per coloro che escono dalla cerchia degli assicurati sussiste copertura assicurativa, fino al massimo al termine del contratto, per eventuali azioni od omissioni implicanti la loro responsabilità e da loro commesse prima della loro uscita; in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. E9.7.1, la copertura assicurativa sussiste anche per il periodo di validità della relativa assicurazione per danni postumi. Lo stesso si applica per analogia in caso di esclusione di aziende/parti di aziende assicurate o in caso di cessazione di attività.

E9.7.3 Se la pretesa avanzata è coperta anche da un altro contratto di assicurazione Rc non sussiste alcuna assicurazione per danni postumi di cui agli artt. E9.7.1 ed E9.7.2.

E10 Prestazioni della Società

E10.1 Le prestazioni della Società consistono nella soddisfazione delle pretese fondate e nella tutela dalle pretese infondate. Esse comprendono pure i relativi interessi di mora e del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitro e di conciliazione, per la prevenzione dei danni e altri costi (p.es. spese ripetibili), il tutto nei limiti della somma assicurata stabilita nella polizza, o dei sottolimiti di garanzia, dedotta la franchigia convenuta.

E10.2 La somma assicurata s'intende quale garanzia doppia per anno assicurativo, cioè essa viene corrisposta al massimo due volte per l'insieme di tutti i danni e le spese di prevenzione dei danni,

nonché per tutti gli eventuali ulteriori costi assicurati verificatisi nello stesso anno assicurativo. Eventuali sottolimiti convenuti nell'ambito della suddetta somma assicurata sono disponibili al massimo due volte per anno assicurativo, a meno che non sia stato espressamente stabilito altrimenti.

- E10.3 La totalità delle pretese per l'insieme dei danni attribuibili alla stessa causa (p.es. pretese plurime per danni riconducibili allo stesso difetto, in particolare difetti di progettazione, costruzione, produzione o istruzione, allo stesso difetto o guasto di un prodotto o materiale oppure alla stessa azione od omissione) s'intende come un unico evento (sinistro in serie). Il numero dei danneggiati, dei soggetti che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.
- E10.4 Le prestazioni e le relative limitazioni dipendono dalle disposizioni del contratto assicurativo (ivi comprese quelle sulla somma assicurata e la franchigia) in vigore al momento del verificarsi del danno, come da artt. E9.2 ed E9.3.
- E10.5 Se esiste un'altra assicurazione di responsabilità civile che ha obbligo di prestazione per lo stesso danno, le prestazioni della Società di cui al presente contratto sono limitate alla parte di indennizzo che eccede la copertura (per somme o condizioni) dell'altra assicurazione di responsabilità civile.
- Le prestazioni dell'altra assicurazione di responsabilità civile prevalgono sul presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata ovvero dal sottolimito del presente contratto (copertura della differenza).

E11 Somma assicurata e franchigia

- E11.1 Somma assicurata
Fanno fede le somme assicurate indicate in polizza o nelle condizioni contrattuali, nonché eventuali sottolimiti.
- E11.2 Franchigia
- E11.2.1 La franchigia stabilita in polizza o nelle condizioni contrattuali è sempre applicabile per ogni singolo evento ed è dapprima a carico del contraente.
- E11.2.2 La franchigia si riferisce a ogni prestazione versata dalla Società e comprende anche le spese, p.es. di tutela dalle pretese infondate.
- E11.2.3 Se in caso di sinistro vengono fatte valere più coperture con una franchigia dello stesso importo, la franchigia è a carico del contraente una sola volta.
- Se per tali coperture sono state concordate franchigie diverse, è a carico del contraente al massimo l'importo corrispondente alla franchigia più alta di tutte quelle pattuite.
- E11.3 Evasione del sinistro per importi inferiori alla franchigia
Su richiesta del contraente, la Società si occupa della trattazione dei sinistri anche quando le pretese assicurate superano i CHF 500.-, ma rientrano nei limiti della franchigia convenuta. Il contraente s'impegna tuttavia a rimborsare, su richiesta, alla Società le spese da questa sostenute, detratti i costi interni.

E12 Sinistro

- E12.1 Obbligo di notifica
Il contraente deve informare immediatamente la Società se, in relazione a un evento che potrebbe interessare l'assicurazione,
- E12.1.1 si è verificato o è da temersi un danno,
- E12.1.2 vengono avanzate pretese di risarcimento nei confronti di un assicurato, in via giudiziaria o extragiudiziaria,
- E12.1.3 vengono promossi un procedimento penale o amministrativo o indagini della polizia nei confronti di un assicurato.
- I decessi devono essere notificati alla Società entro 24 ore.
- E12.2 Trattazione del sinistro
- E12.2.1 La Società si occupa della trattazione di un sinistro, solo se le pretese superano la franchigia prevista, con riserva dell'art. E11.3.
- E12.2.2 La Società conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante dell'assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della Società è vincolante per l'assicurato. La Società ha facoltà di versare l'indennizzo direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Società.
- E12.2.3 L'assicurato è tenuto a cooperare con la Società nell'accertamento dei fatti, nella condotta delle trattative con il danneggiato e nella tutela dalle pretese infondate o eccessive, fornendo tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione atti, quali corrispondenze, disposizioni delle autorità, ecc., nonché altri mezzi di pro-

va. L'assicurato deve tuttavia astenersi dal prendere posizione in modo autonomo circa le pretese del danneggiato, evitando in particolare di effettuare pagamenti, farsi coinvolgere in processi, concludere accordi di regresso o altri accordi, nonché riconoscere una responsabilità o richieste di qualsiasi genere. Inoltre l'assicurato deve aiutare la Società nella trattazione del sinistro anche in altro modo, secondo le proprie possibilità.

- E12.2.4 L'assicurato non è autorizzato, senza il previo consenso della Società, a cedere le pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi.
- E12.2.5 Se il danneggiato promuove una causa civile, la Società ne assume la conduzione; le relative spese sono a carico della Società, nei limiti dell'art. E10 delle CG. L'assicurato deve cedere alla Società un'eventuale indennità di processo conferitagli, fino a concorrenza delle spese processuali sostenute per la sua difesa.
- E12.2.6 In caso di procedimento penale, la Società si riserva di designare per l'assicurato un legale, al quale egli deve rilasciare procura. La Società non si assume le spese o indennità relative a un procedimento penale.
- E12.2.7 La Società accetta la procedura arbitrale se in linea con le regole del Codice di procedura civile svizzero ovvero della Legge federale sul diritto internazionale privato.
- Il contraente è tenuto a informare immediatamente la Società prima di avviare la procedura arbitrale e a consentirle di partecipare alla stessa.
- E12.3 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali
- E12.3.1 Se violano con colpa l'obbligo di notifica, gli assicurati devono assumersene tutte le conseguenze.
- E12.3.2 Se un assicurato, in caso di sinistro, non ottempera agli obblighi e alle regole di comportamento di cui all'art. E12.2 o viola con altra modalità il rispetto del contratto, l'obbligo di prestazione della Società nei suoi confronti decade in misura pari all'aumento della prestazione da erogare.
- E12.4 Regresso nei confronti dell'assicurato
Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d'assicurazione che limitano o annullano la copertura, la Società ha il diritto di regresso contro l'assicurato nella misura in cui avrebbe facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

E13 Premi

- E13.1 Basi per il calcolo dei premi
I premi vengono calcolati in base al metodo indicato nella polizza. Se il calcolo dei premi è basato sui salari o sulla cifra d'affari, deve intendersi per:
- E13.1.1 Salari:
la somma totale dei salari lordi versati nel periodo di assicurazione, nella misura in cui essi siano rilevanti ai fini del calcolo dei contributi per l'assicurazione di vecchiaia e per i superstiti (AVS). Anche per i salari versati a persone esenti da obbligo AVS valgono le norme AVS.
- Gli importi versati in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizi) devono essere dichiarati soltanto dal locatario.
- Nel caso di società o comunità di persone, il numero dei soci o membri della comunità che lavorano nell'azienda (a eccezione di uno) viene moltiplicato per i premi fissati in polizza;
- E13.1.2 Cifra d'affari:
il ricavo lordo di ogni periodo di assicurazione, derivante dalle merci prodotte, lavorate o vendute e/o dai servizi forniti, compresa l'eventuale imposta sul valore aggiunto.
- E13.2 Calcolo dei premi (dichiarazione)
- E13.2.1 Se il calcolo del premio è fondato su elementi variabili, p.es. sui salari pagati, sulla cifra d'affari, ecc., il contraente deve pagare, all'inizio di ogni periodo d'assicurazione, il premio fissato in via provvisoria. Il conteggio del premio definitivo viene effettuato alla fine di ogni periodo d'assicurazione o allo scioglimento del contratto. A tale scopo, la Società trasmette al contraente un modulo da restituire con l'indicazione dei dati necessari per tale conteggio.
- E13.2.2 Il premio annuo indicato nella polizza vale tuttavia come premio definitivo a condizione che la Società non richieda alcun conguaglio.
- E13.2.3 L'eventuale premio complementare risultante dal conteggio definitivo dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data in cui la Società ha fatturato l'importo al contraente. L'eventuale rimborso di premio sarà versato dalla Società al contraente entro lo stesso termine, a partire dalla data di determinazione del premio definiti-

vo.

E13.2.4 Se il contraente non restituisce la dichiarazione per il conteggio del premio definitivo entro 30 giorni dal ricevimento del modulo o se non paga il premio complementare entro il termine previsto, la Società ha facoltà di procedere conformemente all'art. A4.5 delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

E13.2.5 Se la dichiarazione relativa al calcolo del premio definitivo non viene presentata nei termini previsti, la Società esegue il conteggio sulla base di una stima dei fattori variabili (p.es. salari, cifra d'affari, ecc.).

E13.2.6 La Società ha facoltà di controllare i dati forniti dal contraente. A tal fine, il contraente deve permetterle di esaminare tutta la documentazione rilevante (libri paga, giustificativi, ecc.). Se i dati forniti dal contraente sono inesatti, gli obblighi della Società sono sospesi dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. E13.2.1 fino al giorno del pagamento del premio complementare risultante dalla dichiarazione esatta (compresi interessi e spese).

E13.2.7 Il premio definitivo dell'anno precedente può essere utilizzato come premio provvisorio per il periodo assicurativo successivo.

E14 Disposizioni varie

E14.1 Aggravamento e diminuzione del rischio

E14.1.1 Il contraente è tenuto a comunicare immediatamente - e comunque entro la successiva scadenza del premio - per iscritto alla Società qualsiasi variazione di un fattore determinante ai fini della valutazione del rischio la cui rilevanza era stata accertata dalle parti contraenti in sede di stipula del contratto.

E14.1.2 Nuovi rischi

- a) Se si aggiunge un nuovo rischio che comporta un considerevole aggravamento del rischio (attività modificata o nuova), la copertura assicurativa si estende anche a tale rischio nei limiti di cui alle restanti disposizioni contrattuali (assicurazione automatica).
- b) L'assicurazione automatica viene garantita fino al massimo alla scadenza premi successiva. Il contraente è tenuto a pagare il premio corrispondente alla tariffa con effetto retroattivo a partire dal momento in cui è subentrato il rischio.
- c) La Società si riserva il diritto di
 - ridefinire le condizioni ovvero di rifiutare il nuovo rischio;
 - disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica di aggravamento del rischio.
- d) In caso di mancato accordo su premio o condizioni, il contraente può disdire il contratto entro 14 giorni.

Nel caso in cui la Società rifiuti il nuovo rischio o disdica il contratto, l'assicurazione automatica ovvero il contratto si estingue dopo 30 giorni dalla ricezione da parte del contraente del rifiuto scritto o della disdetta.

In ogni caso la Società ha diritto al premio corrispondente al rischio dal momento in cui inizia la copertura fino al momento in cui l'assicurazione automatica o il contratto si estingue.

- e) Se per il rischio aggiuntivo esiste un'assicurazione responsabilità civile tenuta a rispondere per lo stesso sinistro, si applica per analogia l'art. E9.4.

E14.1.3 Nuove imprese

- a) Se il contraente costituisce o rileva delle imprese (p.es. affiliate) con una partecipazione di minimo il 50% oppure con una partecipazione di almeno il 30% e il controllo della gestione, tali imprese vengono considerate assicurate a partire dal momento della loro costituzione ovvero della loro rilevazione a condizione che abbiano sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che il loro campo di attività corrisponda al rischio assicurato indicato in polizza (assicurazione automatica).
Il contraente è tenuto a comunicare alla Società nome, domicilio legale e scopo della nuova impresa.
- b) L'assicurazione automatica viene garantita fino al massimo alla scadenza premi successiva. Il contraente è tenuto a pagare il premio corrispondente alla tariffa con effetto retroattivo a partire dal momento della costituzione o della rilevazione dell'impresa.
- c) La Società si riserva il diritto di
 - ridefinire le condizioni ovvero di rifiutare l'inclusione della nuova impresa;
- d) Si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. E14.1.2. lett. d) ed e).

E14.1.4 In caso di diminuzione del rischio, la Società riduce proporzionalmente il premio a partire dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dal contraente.

E14.2 Eliminazione di una situazione di pericolo

Il contraente è tenuto ad eliminare a proprie spese un'eventuale situazione pericolosa che potrebbe causare un danno. La Società può richiedere che la situazione pericolosa venga eliminata entro un termine adeguato.

E14.3 Violazione degli obblighi

Se l'assicurato viola con colpa gli obblighi contrattuali (come gli artt. E6.4 o E14.2) la prestazione può essere ridotta nella misura in cui tale violazione ha influito sul verificarsi o sulla portata del danno.

E15 Basi contrattuali integrative

Per il resto valgono le Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni, alla base del contratto.